

Comune di Borgo Ticino (Novara)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 22/10/2024 relativa a: approvazione della variante parziale n. 1- 2018 ai sensi della l.r. n. 56/77 art. 17 comma 5 - procedimento integrato v.a.s. in sequenza

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierno Consiglio Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Vice Sindaco Dott. Gugliotta Michele, che relaziona in merito alla proposta deliberativa resa agli atti;

Premesso che:

- a seguito della richiesta di una Variante Parziale comunale, con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 29/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione di detta Variante parziale identificata con n. 1/2018;

Atteso:

- che in ordine all'iter di variante promosso da questo Comune, la su citata deliberazione veniva assunta quale atto consequenziale all'adozione del documento tecnico di valutazione necessario all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 17/04/2018;
- che a seguito della notoria insorgenza dell'emergenza sanitaria dovuta al Virus COVID-19, detto iter si è interrotto nella fase di acquisizione dei pareri degli enti interessati senza peraltro essere concluso con l'emissione del parere finale dell'OTC in merito all'esclusione o assoggettamento a VAS;
- che inoltre l'ulteriore alternanza dell'iniziale figura del Responsabile dell'Area Tecnica, comprendente l'ufficio urbanistica, trasferitosi per mobilità volontaria esterna presso altro Comune, unito ai tempi maturati dalle procedure concorsuali con l'avvenuta nuova assunzione a copertura detta figura, attuale Funzionario di E.Q. CCNL EE.LL. 2022, hanno concorso agli attuali ritardi;

Richiamato:

- l'art. 2 della Legge 241/1990 e s.m.i. che impone alle pubbliche amministrazioni il dovere di portare a conclusioni i procedimenti amministrativi avviati, tramite un provvedimento espresso, peraltro non ancora adottato;

Considerato:

- che la Variante Parziale di cui al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, è stata adottata al fine di dare seguito alla richiesta già citata pervenuta dalla Soc. Primula S.r.l. per l'adeguamento del perimetro di azionamento dell'area residenziale di carattere ambientale e documentario - art. 20 delle NTA codifica 09RA09 ed all'integrazione normativa delle NTA del PRGC vigente per le zone di corridoio ecologico del PTP, al fine di dare seguito alla necessità di implementare la capacità produttiva dell'azienda agricola esistente, senza che ciò comporti modifica alcuna dei parametri urbanistici relativi all'area residenziale e senza

incremento delle volumetrie edificabile esistenti o potenzialmente edificabili sul lotto azionato con codifica 09RA09;

- che dalla data dell'adozione del documento tecnico di cui alla già citata DGC n. 58 del 17/04/2018, non sono state adottate altre procedure di variante al PRCG, così come non sono subentrate modifiche di rilievo alla strumentazione urbanistica di livello superiore in vigore, tale da vanificare i contenuti del documento tecnico approvato *in illo tempore*;
- che su richiesta di questo Comune, il medesimo tecnico redattore, ha provveduto a trasmettere la documentazione per la valutazione di cui trattasi con aggiornamento alla data del Marzo 2024;

Considerato altresì:

- che a seguito delle elezioni comunali del 03.10.2021, si è insediata una nuova Giunta Comunale con una diversa composizione rispetto alla data del 17/04/2018;
- che in ordine alle novità maturate, con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 05/04/2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato rinnovato l'Organo Tecnico per i procedimenti VIA e VAS, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. e nel rispetto delle successive DGR n. 63-11032 16 marzo 2009 e n. 25-2977 29 febbraio 2016, con il coinvolgimento di soggetti differenti rispetto a quello coinvolti nella data di adozione iniziale del documento tecnico sopra richiamato;
- che la volontà e l'interesse dell'attuale Amministrazione Comunale, sono ancora presenti, rispetto alla volontà di adozione del documento tecnico in oggetto;

Dato atto che in ordine alla normativa attinente l'attuale deliberazione:

- il Comune di Borgo Ticino è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con DGR n. 45-2376 del 13/03/2006 e successive varianti;
- allo strumento urbanistico generale sono state apportate, ai sensi dell'art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., diverse varianti parziali approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale, puntualmente raccolte ed elencate negli allegati;
- la L.R. n. 56/77 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo", art. 17 (Varianti e revisioni del piano regolatore generale comunale), comma 8, prevede che le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;
- la legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. ed il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., alla parte seconda definiscono le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (I.P.P.C.) in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE;
- con la D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008: "D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi", la Regione Piemonte ha definito i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale, con specifico riferimento alle peculiarità della pianificazione di rango comunale;
- con Determinazione n. 283 del 22/11/2017, è stato affidato all'Ing. Gallo Francesco, l'incarico per la progettazione e definizione della Variante Parziale n. 3/2017 per convenienza ora indicata come 1/2018 al PRGC vigente, comprensivo del documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità a procedura di valutazione Ambientale strategica (VAS);

Dato atto altresì:

- che con Deliberazione n. 57 del 05/04/2022 della Giunta Comunale sono state individuate le attuali figure costituenti gli organi definiti quali Autorità Proponente ed Autorità competente ai sensi dell'art. 6 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 26/03/2024 è stata confermata la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 17/04/2018 di adozione del documento tecnico di valutazione necessario all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 02/07/2024 è stato approvato, successivamente all'acquisizione del parere conclusivo sul procedimento dell'OTC, il provvedimento finale di esclusione di assoggettabilità a VAS del procedimento di che trattasi;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2024 è stata confermata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2020 per l'adozione della variante parziale n. 1- 2018 ai sensi della l.r. n. 56/77 art. 17 comma 5 - procedimento integrato v.a.s. in sequenza;

Dato atto che la suddetta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2024, unitamente agli elaborati adottati, è stata trasmessa alla Provincia di Novara per le attività di istruttoria di competenza e l'assunzione gli atti conseguenti;

Preso atto del Decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 113 del 03/09/2024 con il quale è stata espressa:

- 1) La compatibilità della variante con il PTP e con i progetti sovracomunali approvati, di ritenere la modifica di destinazione urbanistica proposta con la presente procedura di variante parziale, compatibile con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale approvato con DCR n. 383-28587 del 5/10/2004, pubblicata sul BURP n. 43 del 28/10/2004 e con i progetti sovra comunali approvati
- 2) Rispetto alla modifica normativa la stessa è ammessa, a condizione che:
 - venga esplicitato in norma a quale articolo delle NTA si deve fare riferimento per la realizzazione delle tettoie. Si suggerisce di specificare in norma che le pilastrature e le coperture delle tettoie non possano essere realizzate in cemento o con sistemi prefabbricati ma esclusivamente con sistemi meno impattanti quali ad esempio mattoni a vista o legno e coperture a falda, analogamente a quanto previsto per i bassi fabbricati all'Art. 33, 2.3, c11 delle NTA del PRG;
 - vengano individuati cartograficamente i "varchi", al fine di mettere in atto le tutele previste dalla nuova formulazione dell'art. 40 delle NTA del PRG, così come segnalati nel "Progetto Novara in rete" indicandoli in cartografia in una dimensione congrua alle finalità della Rete stessa, e sulla base delle relative schede del progetto "Novara in rete";

Vista la documentazione tecnica della variante n. 1-2018, aggiornata ed adeguata in relazione richieste suddette, trasmessa dall'Ing. Francesco Gallo in data 01/10/2024 prot. 11465 costituita da:

- Elab. 1 – Relazione Illustrativa – Agg. Ott. 2024;
- Elab. 2 – Norme Tecniche d'attuazione del PRGC Agg. Ott. 2024;
- Elab. 3 – Tavola con individuazione dei "Varchi" come segnalati nel "Progetto Novara in rete";

Rilevato che la variante rientra tra quelle attuabili ai sensi del quinto comma dell'art. 17 comma 5 in quanto:

- a) *non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;*
- b) *non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;*

- c) *non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;*
- d) *non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;*
- e) *non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;*
- f) *non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;*
- g) *non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;*
- h) *non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.*
- i) *L'area oggetto di variante risulta contigua alla perimetrazione del centro abitato e dotata di urbanizzazioni primarie come indicato nell'elaborato A2 adotta con deliberazione di Consiglio comunale nr. 10 del 22/05/2018*

Verificato che:

- ai sensi dell'art. 17 comma 1bis della LR 56/77 e s.m.i, la variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- le modifiche proposte sono coerenti con i disposti del Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 03/10/2017, secondo le modalità previste dal Regolamento regionale per l'attuazione del PPR, approvato con DPGR 22 marzo 2019, n. 4/R;
- ai sensi dell'art. 17 c. 5. lettera a), le aree oggetto di variante non siano state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica;
- la variante non modifica gli aspetti di interesse geologico presenti nel PRGC vigente;
- non necessita produrre ed allegare il prospetto di cui all'art.17, comma 6° della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto, la presente variante parziale, non altera e non modifica la capacità insediativa del PRGC Vigente;

Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, recepito nel P.I.A.O;

Preso atto:

- del parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Osservato:

- la competenza della Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2° lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Con votazione unanime favorevole.

DELIBERA

- 1) Di dichiarare quanto illustrato in premessa, parte integrante del presente provvedimento, anche se non espressamente richiamato;
- 2) **Di approvare la Variante Parziale n. 1/2018 al PRGC Vigente**, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2024 di riconferma dell'adozione avvenuta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2020, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. costituita dai seguenti elaborati a firma dell'Ing. Francesco Gallo:
 - Elab. 1 – Relazione Illustrativa – Agg. Ott. 2024;
 - Elab. 2 – Norme Tecniche d'attuazione del PRGC Agg. Ott. 2024;
 - Elab. 3 – Tavola con individuazione dei "Varchi" come segnalati nel "Progetto Novara in rete";
- 3) **Di dare atto che:**
 - i suddetti elaborati sono aggiornati ed adeguati alle richieste e condizioni di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 113 del 03/09/2024;
 - ai sensi dell'art. 17 comma 1bis della LR 56/77 e s.m.i., la variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
 - le modifiche proposte sono coerenti con i disposti del Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 03/10/2017, secondo le modalità previste dal Regolamento regionale per l'attuazione del PPR, approvato con DPGR 22 marzo 2019, n. 4/R;
 - ai sensi dell'art. 17 c. 5. lettera a), le aree oggetto di variante non siano state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica;
 - la variante non modifica gli aspetti di interesse geologico presenti nel PRGC vigente;
 - non necessita produrre ed allegare il prospetto di cui all'art.17, comma 6° della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto, la presente variante parziale, non altera e non modifica la capacità insediativa del PRGC Vigente;
 - la presente variante entrerà in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR);
- 4) Di dare mandato all'ufficio tecnico comunale affinché provveda:
 - alla pubblicazione della presente deliberazione presso il BUR;
 - alla pubblicazione dell'atto e degli elaborati nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Borgo Ticino;
 - ad esporre la presente deliberazione con i relativi allegati in pubblica visione sul sito internet del Comune di Borgo Ticino;
 - a trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Novara entro 10 giorni dall'approvazione;

- 5) Di dichiarare, con votazione successiva, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., onde procedere con urgenza ai successivi adempimenti.